

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

N. 200/AV3 DEL 12/02/2018

**Oggetto: Corte di Appello di Ancona. Sentenza n. 33/2016 del 14/01/2016.
Provvedimenti.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- . . . -

- **VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
- **RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
- **VISTA** l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. Liquidare, in esecuzione della sentenza del in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Ancona n°33/2016 emessa nella causa civile R.G. n. 514/2005, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, in favore dell'Avv. Giovanni Gaeta, a saldo dell'attività espletata, la somma complessiva di € 41.232,39 su cui operare la ritenuta di acconto di € 6.169,52.
2. Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 41.232,39 si farà fronte con le somme accantonate al conto economico n. 0202030101: "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" Autorizzazione AV3 Altro 2018 4/1.
3. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'Asur ai sensi dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 3
(Dott. Alessandro Maccioni)

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO:

Si attesta che alla spesa del presente atto si farà fronte con gli accantonamenti effettuati nei bilanci di rispettiva competenza.

Il Dirigente U.O.C. Supporto Controllo di Gestione
(Sig. Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
(Dr.ssa Lucia Eusebi)

La presente determina consta di n. 6 pagine.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SUPPORTO AL LEGALE CONTENZIOSO ASSICURATIVO

Normativa e atti di riferimento

- La Legge Regionale delle Marche n. 13 del 20 giugno 2003, recante ad oggetto: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale" e successive modifiche ed integrazioni.
- Determina del Direttore della ZT 10 Camerino n° 180 del 27/04/2005
- Tribunale di Ancona Sentenza n° 33/2016 del 14/01/2016 emessa nella causa civile RG n. 514/2005

Motivazione

Con atto di citazione assunto al protocollo n°8962 del 08/07/1999, S.L. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003) ha promosso azione legale nei confronti del dipendente Dr.M.I. e dell'Azienda USL10 Camerino, dinanzi al Tribunale Civile di Camerino, al fine di ottenere la condanna degli stessi al risarcimento di tutti i danni biologici, patrimoniali e morali subiti dall'attrice per non essere stata compiutamente informata sulla possibilità di effettuare degli esami che avrebbero potuto renderla edotta sulla malformazione del nascituro.

Con Determina n°260 del 28/07/1999 e n°288 del 15/09/1999 l'Azienda, rappresentata dall'Avv. Giovanni Gaeta, si è costituita in giudizio chiamando in causa la Compagnia Assicuratrice titolare della vigente polizza RCT.

Con Sentenza n°39/2005 il Tribunale di Camerino:

- ha accolto la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla parte attrice e per l'effetto condannato in solido il dipendente Dr.M.I. e l'Azienda al risarcimento dei danni subiti dall'attrice nell'entità di € 175.000,00 per danno biologico, € 200.000,00 per i danni patrimoniali ed € 100.000,00 per il danno morale
- ha condannato in solido il dipendente Dr.M.I. e l'Azienda alla corresponsione alla parte attrice della rivalutazione sulle somme indicate, e degli interessi legali sulle somme rivalutate dalla data del 6 maggio 1997 e sino al saldo effettivo
- ha accolto la domanda di garanzia avanzata nei confronti della Compagnia Assicuratrice condannando quest'ultima a corrispondere ai chiamanti in garanzia le somme di cui al punto 1) del dispositivo

- ha condannato il dipendente Dr.M.I., l'Azienda e la Compagnia Assicuratrice, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali nei confronti di parte attrice, liquidate in € 14.198,27.

Con Determina del Direttore della ZT10 Camerino n°180 del 27/04/2005 si decideva di ricorrere in Appello avverso la Sentenza n°39/2005 del Tribunale di Camerino conferendo apposito incarico all'Avv. Gaeta già difensore dell'Azienda nel giudizio di primo grado.

La Corte di Appello con Sentenza non definitiva n°702/2013 del 17/10/2013:

- ha accertato la responsabilità del dipendente Dr.M.I. e dell'Azienda, nonché il diritto di manleva nei confronti della Compagnia Assicuratrice
- ha disposto la chiamata del CTU a chiarimenti
- spese al definitivo

La Corte di Appello con Sentenza definitiva n°33/2016 del 14/01/2016:

- in parziale accoglimento dell'appello ha riformato la Sentenza n°39/2005 condannando, ASUR Marche, il dipendente Dr.M.I. e la Compagnia Assicuratrice in solido, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 33.015,30 a titolo di danno non patrimoniale, e della somma di € 38.400,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre agli interessi compensativi secondo le modalità ivi descritte
- ha condannato la Compagnia Assicuratrice a tenere indenni gli assicurati dalle somme dovute all'attrice
- ha compensato fra le parti le spese di lite del grado.

In data 16/06/2016 l'Avv. Gaeta ha trasmesso la propria nota spese redatta in conformità al DM 55/2014 sul valore di causa individuato in € 510.000,00, applicando, in considerazione della pluralità delle parti e del valore della procedura, un aumento di circa l'80% così calcolato:

fase studio	€ 7.500,00
fase introduttiva	€ 4.300,00
fase istruttoria	€ 11.000,00
fase decisoria	<u>€ 12.500,00</u>
totale	€ 35.300,00
spese generali 15%	€ 5.295,00

CAP 4%	€ 1.623,80
IVA 22%	€ 9.288,14
spese esenti	€ <u>2.092,96</u>
Totale generale	€ 53.599,90
Rit. Acconto 20% su 40.595,00	€ 8.119,00
Netto	€ 45.480,90

Questa UOC ha chiesto al legale una riduzione degli importi sopra descritti.

Infatti, pur considerando il notevole valore della procedura che ha portato ad un importante ridimensionamento delle pretese risarcitorie dell'attrice, si è valutata anche la sostanziale "coincidenza" tra gli interessi processuali perseguiti dall'azienda, dal dipendente coinvolto e dalla Compagnia assicuratrice.

Ciò ha fatto ritenere opportuna l'eliminazione di quella parte di aumento riferita alla pluralità delle parti processuali e calcolata nel 40%.

L'Avv. Gaeta ha accolto la proposta di riduzione e sono stati rielaborati come segue gli importi allo stesso dovuti:

fase studio	€ 5.852,00
fase introduttiva	€ 3.402,00
fase istruttoria	€ 7.840,00
fase decisoria	€ <u>9.730,00</u>
totale	€ 26.824,00
spese generali 15%	€ 4.023,60
CAP 4%	€ 1.233,90
IVA 22%	€ 7.057,93
spese esenti	€ <u>2.092,96</u>
Totale generale	€ 41.232,39
Rit. Acconto 20% su 30.847,60	€ 6.169,52
Netto	€ 35.062,87

Ritenuto dover procedere alla liquidazione del legale incaricato dall'Azienda a saldo delle competenze spettanti.

Esito dell'istruttoria

Tutto quanto sopra premesso, attestata la regolarità tecnica e la legittimità del proponendo atto, si propone al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di Determina:

- Liquidare, in esecuzione della sentenza del in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Ancona n°33/2016 emessa nella causa civile R.G. n. 514/2005, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, in favore dell'Avv. Giovanni Gaeta, a saldo dell'attività espletata, la somma complessiva di € 41.232,39 su cui operare la ritenuta di acconto di € 6.169,52.
- Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 41.232,39 si farà fronte con le somme accantonate al conto economico n. 0202030101: "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" Autorizzazione AV3 Altro 2018 4/1.
- Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i;
- Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'Asur ai sensi dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Fabrizio Barboni

Il Dirigente U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo

Dott.ssa Adriana Carradorini

- ALLEGATI -
Nessun allegato